



## COMUNICATO STAMPA n. 94/24

Lussemburgo, 6 giugno 2024

Sentenza della Corte nella causa C-441/21 P | Ryanair/Commissione

### **Covid-19: la Corte conferma la decisione della Commissione che ha autorizzato il fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche spagnole**

*La Ryanair aveva impugnato tale decisione, vertente su un regime di aiuti dell'importo di EUR 10 miliardi*

Nel luglio 2020, la Spagna ha notificato alla Commissione europea un **regime di aiuti** volto all'istituzione di un fondo di sostegno alla solvibilità. Beneficiarie di tale regime erano alcune **imprese strategiche spagnole** (non finanziarie) che si trovavano **temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19**. Il regime prevedeva l'adozione di diverse misure di ricapitalizzazione. Esso cercava di porre rimedio al **grave turbamento dell'economia spagnola**, considerata nel suo complesso, nella sua diversità e in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile. La dotazione finanziaria, finanziata dallo Stato, è stata fissata in **EUR 10 miliardi** fino al 30 giugno 2021.

Con decisione del 31 luglio 2020, **la Commissione ha dichiarato il regime notificato compatibile con il mercato interno**.

La compagnia aerea irlandese **Ryanair** ha proposto **ricorso** dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso la decisione della Commissione. Il ricorso è stato **respinto** con sentenza del 19 maggio 2021 <sup>1</sup>. La Ryanair ha presentato **impugnazione** dinanzi alla Corte di giustizia avverso la sentenza del Tribunale.

#### **La Corte respinge l'impugnazione della Ryanair.**

La Corte conferma l'analisi del Tribunale secondo cui il regime di aiuti in questione **non violava il principio di non discriminazione in base alla nazionalità ed era proporzionato**. Infatti, **il diritto dell'Unione ammette differenze di trattamento tra imprese nel caso degli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro**.

Tale tipo di aiuto comporta effetti restrittivi che sono anch'essi accettati. La Ryanair **non** è riuscita a dimostrare che il regime di aiuti spagnolo producesse effetti restrittivi che andavano al di là degli effetti inerenti a questo tipo di aiuto e che tale regime costituisse quindi un **ostacolo alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento**.

Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente ritenuto che **la Commissione non fosse obbligata a operare un bilanciamento tra gli effetti benefici del regime di aiuti di cui trattasi e i suoi effetti negativi** sulle condizioni degli scambi tra gli Stati membri e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. Il carattere eccezionale e la particolare rilevanza degli obiettivi perseguiti da tale regime consentono di ritenere che sia garantito un **giusto equilibrio** tra i suoi effetti benefici e i suoi effetti negativi sul mercato interno, cosicché esso risponde all'**interesse comune dell'Unione**.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

[Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

**Restate in contatto!**



<sup>1</sup> Sentenza del 19 maggio 2021, [T-628/20](#) Ryanair DAC/Commissione (Spagna - Covid-19) (v. anche il [comunicato stampa n. 83/21](#)).